

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi
Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

 Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre il manovratore di una autogru collocata in un'area inidonea a consentire la completa estensione su entrambi i lati dei bracci stabilizzatori procedeva alla apertura dei bracci, preposto al cantiere, avvicinandosi imprudentemente veniva investito violentemente da uno di questi.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

La Corte regolatrice ha chiarito che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti:

- a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;
- b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
- c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 - dep. 5/10/2017, Prina, Rv. 27102601).

In tale ambito ricostruttivo, che il Collegio condivide e fa proprio, la valutazione sull'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa rientra tra gli specifici compiti che la disposizione di cui all'art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 assegna al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. E la Corte di Appello ha rilevato, secondo un apprezzamento di fatto immune da aporie di ordine logico e perciò insindacabile in questa sede di legittimità:

- che la movimentazione dell'ingente quantitativo di rotoli e materiale necessario per coprire la vasta area del tetto rendeva verosimile l'impiego di una gru;
- e che, nell'esercizio della sua funzione di alta vigilanza, aveva ommesso di verificare adeguatamente il Piano Operativo di Sicurezza che era stato redatto dal datore di lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
 annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annula la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.